CAPITOLO XIII

LA PUNIBILITÀ

SOMMARIO: 1. Generalità. – 2. Condizioni obiettive di punibilità. – 3. Cause di non punibilità in senso stretto. – 4. Cause sopravvenute di non punibilità. – 5. Particolare tenuità del fatto.

1. GENERALITÀ

nozione

1.1. La Gc adotta la categoria della **punibilità** – intesa come **possibilità di applicare la pena** per il reato commesso dall'agente – ed esclude che essa integri un elemento costitutivo del reato (VII, 3.1).

Tale categoria si attualizza in istituti che, fondati in tutto o in parte su ragioni attinenti all'**opportunità** di punire (e quindi al bisogno di pena) e non alla meritevolezza di pena, hanno l'effetto: - di subordinare il sorgere della punibilità al verificarsi di determinate condizioni (**condizioni obiettive di punibilità**: *infra*, 2); - di escludere la punibilità per la particolare qualifica rivestita dall'agente o per i suoi rapporti con la persona offesa (**cause di non punibilità in senso stretto**: *infra*, 3); - di far venir meno la punibilità in ragione di un comportamento di ravvedimento *post delictum* antitetico a quello integrante il reato commesso (**cause sopravvenute di non punibilità**: *infra*, 4) o in base ad una valutazione del giudice (*infra*, 5).

Trattasi di istituti che presuppongono l'esistenza di un reato, quale fatto **tipico**, **antigiuridico** e **colpevole**.

> Il recepimento da parte della G della categoria della ***punibilità***, nei termini sopra indicati, è il risultato di un progressivo **affinamento concettuale**, conseguente: - al superamento della generica categoria delle cause incidenti sulla punibilità, elaborata sotto il vigore del codice di rito previgente, per giustificare la pronuncia di una sentenza di condanna anche nel caso di prova insufficiente sulle stesse (XI, 1.1); - alla valorizzazione della categoria delle condizioni obiettive di punibilità, applicata dalla G più recente alla dichiarazione di fallimento, quale elemento del reato di bancarotta prefallimentare (*infra,* 3.3.1*)*; - all'approfondimento della categoria dogmatica della punibilità, giustificato dal proliferare dei casi in cui il legislatore utilizza tale strumento premiale per sollecitare condotte di ravvedimento *post delictum* (IX, 1.3.3 s.).

natura sostanziale

1.2. La punibilità è categoria di diritto penale **sostanziale** e tale natura caratterizza perciò gli istituti giuridici sopra richiamati, rispetto ai quali assume rilevanza.

Netta è dunque la differenza dagli istituti che invece incidono sulla **procedibilità** del reato (querela, richiesta, istanza, autorizzazione a procedere), aventi natura processuale (VII, 1.6; VII, 3.5).

2. Condizioni obiettive di punibilità

definizione

2.1. Alla categoria delle **condizioni obiettive di punibilità** (c.o.p.) (che il c.p. non definisce, ma che menziona negli artt. 44 e 158, co. 2: *infra*, 2.3) la G riconduce gli elementi della fattispecie che, presupponendo un fatto tipico, antigiuridico e colpevole, condizionano il sorgere della punibilità per ragioni di opportunità o comunque per ragioni non attinenti alla dimensione offensiva del fatto.

Si tratta delle c.o.p. c.d. **estrinseche** o proprie, alle quali ha fatto sinteticamente riferimento anche **Cc 13.12.1988, n. 1085**, affermando che trattasi di "elementi estranei alla materia del divieto", ai quali **non** si applica il **principio di colpevolezza** di cui all'art. 27, co. 1 Cost. (III, 11.2.3.3).

> Secondo **Cass. IV, 8.2.2017, n. 13910/17, Santoro**: "(…) la giurisprudenza della Corte costituzionale, (…) ha osservato che il **fatto offensivo** costituente reato è, in quanto tale, **meritevole di pena**, nel senso che sono in esso presenti i requisiti sufficienti per tracciare il confine tra la sfera del lecito e quella dell'illecito e per giustificare il ricorso alla sanzione criminale, con la conseguenza che la previsione normativa deve essere, pertanto, espressa e resa in forma determinata, per assicurare, attraverso la certezza dell'incriminazione, la libertà dei cittadini.
>
> Non in tutti i fatti meritevoli di pena è però rinvenibile anche un'**esigenza effettiva di pena**: la **punibilità** del reato può (allora) essere **subordinata** ad elementi di varia natura, nei quali si cristallizza una valutazione d'**opportunità politica**, estranea al contenuto dell'offesa e dipendente dal modo con cui è apprezzata la sua rilevanza in concreto per l'ordinamento.
>
> Tali elementi condizionanti fungono, in pratica, da **filtro selettivo** nel ricorso alla sanzione criminale per fatti pur (astrattamente) meritevoli di pena; ma, non concorrendo a definire il discrimine fra lecito ed illecito, non devono sottostare ad un'esigenza di determinatezza in funzione di garanzia della libertà (assicurata con la previsione di un'offesa dal contenuto tipico tassativamente definito), bensì in funzione della parità di trattamento tra gli autori del fatto illecito, la cui selezione repressiva non può porsi in contrasto con il principio d'uguaglianza (Corte cost. 16.5.1989, n. 247).
>
> In tale prospettiva si comprende la considerazione secondo la quale soltanto gli elementi **estranei alla materia del divieto** (come le **condizioni estrinseche** di punibilità che, restringendo l'area del divieto, condizionano, appunto, quest'ultimo o la sanzione alla presenza di determinati elementi oggettivi) si sottraggono alla regola della rimproverabilità *ex* art. 27, primo comma, Cost. (Corte cost. 13.12.1988, n. 1085)".

La G recepisce dunque l'orientamento della Dp che qualifica come c.o.p. estrinseche gli avvenimenti futuri e incerti, estranei al fatto, tali che non si possa concepire un divieto di realizzarli, i quali condizionano la punibilità solo per ragioni di opportunità e non attengono alla dimensione lesiva del fatto di reato.

Non viene invece recepita dalla G la categoria delle c.o.p. intrinseche, che secondo una parte della D si caratterizzano per la loro incidenza sull'interesse tutelato, né viene recepito l'orientamento espresso da una D rimasta minoritaria, che assimila le c.o.p. estrinseche alle condizioni di procedibilità.

consumazione

2.2. Trattando della natura di c.o.p. della sentenza di fallimento nel reato di bancarotta prefallimentare, la G ha avuto occasione di prendere posizione, in termini generali, sull'incidenza delle c.o.p. estrinseche sulla **consumazione** del reato, definita come "**completa realizzazione della fattispecie**".

> Così **Cass. V, 8.2.2017, n. 13910/17, Santoro**: "[L'art. 158, co. 2 c.p.], al pari dell'art. 44 c.p., sembra confermare, sul piano dogmatico, che la condizione obiettiva di punibilità viene vista dal legislatore come elemento estraneo al reato, inteso nella sua dimensione di condotta già espressiva in termini compiuti di disvalore e (…) meritevole di pena, sebbene ancora non necessitante di quest'ultima, secondo le indicate valutazioni di opportunità.
>
> Tuttavia, lo stesso art. 158, co. 2 c.p. dimostra che, nel dettare la disciplina delle questioni che presuppongono la consumazione del reato, è proprio il verificarsi della condizione che assume rilievo determinante.
>
> Siffatta considerazione consente di affermare che il concetto di **consumazione** del reato di cui all'art. 8 c.p.p., in assenza di vincolanti e diverse prescrizioni normative, deve appunto essere ricostruito nei termini di **completa realizzazione della fattispecie incriminatrice** (...).
>
> La conclusione, oltre a garantire una piena equiparazione delle soluzioni in tema di *tempus* e di *locus commissi delicti*, la cui diversificazione non avrebbe senso alcuno, è coerente con le finalità delle norme che assumono la **consumazione** del reato a presupposto della loro applicabilità, giacché la condizione di punibilità, pur estranea, nell'accezione che qui assume rilievo, all'offesa, comunque rappresenta il dato che giustifica l'intervento sanzionatorio dello Stato.
>
> In altri termini, se pure è vero che, dal punto di vista dell'offesa, la massima gravità concreta del fatto si è raggiunta, in termini di disvalore, in epoca anteriore alla realizzazione della condizione, è però anche vero che, secondo quanto lo stesso legislatore mostra di ritenere, in presenza di una condizione di punibilità, occorre attribuire rilievo anche al momento (e quindi al luogo) in cui si realizza l'**opportunità della punizione**".

disciplina

2.3. Le c.o.p. operano **oggettivamente**, come prevede l'art. 44 c.p.: *Quando, per la punibilità del reato, la legge richiede il verificarsi di una condizione, il colpevole risponde del reato, anche se l'evento, da cui dipende il verificarsi della condizione, non è da lui voluto*.

Inoltre esse incidono sul *dies a quo* del termine di prescrizione, come dispone l'art. 158, co. 2, I pt.: *Quando la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione, il termine della* ***prescrizione*** *decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata.*

Pressoché inesistente è la G in ordine alla configurabilità del **tentativo** di delitto per il quale è prevista una c.o.p. (XIV, 3.10.5).

sentenza di fallimento

2.3.1. Nell'ambito della **casistica** riguardante le c.o.p., una posizione centrale assume la problematica della qualificazione giuridica della **sentenza di fallimento** (ora di apertura della ***liquidazione giudiziale*** nel c.c.i.i.) nel reato di **bancarotta prefallimentare**, fraudolenta o semplice (artt. 216, co. 1 e 217 l.f., ora artt. 322 e 323 c.c.i.i.).

La G ha qualificato la sentenza di fallimento dapprima come condizione di esistenza del reato (o elemento essenziale *sui generis* del reato) e successivamente come c.o.p. estrinseca, orientamento quest'ultimo divenuto poi costante.

In proposito, è necessario prendere le mosse da **S.u. 25.1.1958, n. 2/58, Mezzo,** Rv. 098004/05, che ha affermato i seguenti principi: - la **condizione obiettiva di punibilità**, quali che siano le incertezze in ordine alla sua esatta nozione, risponde alla caratteristica di **non** fare parte dell'insieme degli **elementi necessari** per l'**esistenza** del reato, inteso come fatto lesivo di un interesse penalmente protetto; - la dichiarazione di fallimento, rispetto ai fatti di bancarotta che siano anteriori alla sua pronuncia, costituisce una **condizione di esistenza del reato**, oltre a determinare la punibilità; - la condizione di esistenza si differenzia concettualmente dalla condizione obiettiva di punibilità, perché, mentre quest'ultima presuppone un reato già perfetto oggettivamente e soggettivamente, essa inerisce invece così intimamente alla struttura del reato da **qualificare** come reato quei fatti che, fuori dal fallimento, sarebbero penalmente irrilevanti.

Al di là delle (discutibili) categorie dogmatiche utilizzate, l'idea di fondo che è alla base di questa impostazione delle S.u. (alla quale si è per lungo tempo uniformata la G) è che la sentenza di fallimento incide sulla stessa configurabilità dell'**offesa al bene giuridico**: solo con la sentenza di fallimento gli atti dell'imprenditore assumono rilevanza penale, perché con la constatazione giudiziale dell'insolvenza viene accertata la lesione arrecata ai diritti dei creditori, onde soltanto con la dichiarazione di fallimento si verifica l'esposizione al pericolo (e quindi si realizza l'offesa) dell'interesse tutelato.

Pur qualificata come "condizione di esistenza del reato", la sentenza di fallimento, secondo le S.u., **non** rappresenta tuttavia l'**evento** del reato, tanto che non è richiesto un nesso eziologico tra la condotta incriminata ed il dissesto, né si richiede che sussista un nesso di natura psicologica ed in particolare che il dissesto sia prevedibile: di qui la qualificazione della sentenza di fallimento anche come "**elemento essenziale *sui generis***".

Sempre in questa prospettiva, la sentenza di fallimento, incidendo sulla consumazione del reato, assume rilevanza ai fini dell'applicazione dell'**amnistia** e dell'**indulto** (applicabili solo se il fallimento è dichiarato prima del relativo termine di efficacia), della **prescrizione** (incidendo sul *dies a quo* del decorso del termine prescrizionale) e della determinazione della **competenza per territorio** (da individuarsi in base al luogo in cui ha sede l'Autorità giudiziaria che ha dichiarato il fallimento) (*e.p.*, oltre a S..u. 25.1.1958, Mezzo, Cass. V, 15.12.1988, n. 2334/89, Grespan, Rv. 180525; Cass. V, 26.6.1990, n. 15850/90, Bordoni, Rv. 185883; Cass. V, 27.9.2006, n. 36088/06, Corsatto, Rv. 235481).

Questa impostazione è stata confermata, con riferimento al reato di bancarotta nell'ambito dell'amministrazione controllata ed al fine di risolvere un problema di successione di leggi penali nel tempo, da **S.u. 26.2.2009, n. 24468/09, Rizzoli** (V, 2.6.6.4): "il decreto di ammissione all'amministrazione controllata ripete, nell'ambito della corrispondente fattispecie di bancarotta, la stessa natura e gli stessi effetti della sentenza dichiarativa di fallimento ed integra, pertanto, un **elemento costitutivo** del reato e non già una mera condizione obiettiva

di punibilità, presupponendo questa un reato già strutturalmente perfetto, sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo".

In questo contesto si è inserita la sentenza **Cass. V, 24.9.2012, n. 47502/12, Corvetta**, Rv. 253493, che, sovvertendo completamente l'impostazione tradizionale, ha affermato che "nel reato di bancarotta fraudolenta per distrazione lo stato di insolvenza che dà luogo al fallimento costituisce **elemento essenziale** del reato, in qualità di **evento** dello stesso e pertanto deve porsi in **rapporto causale** con la condotta dell'agente e deve essere, altresì, sorretto dall'**elemento soggettivo** del dolo": trattasi di orientamento condiviso da alcune sentenze successive (p.e. Cass. V, 1.3.2023, n. 27426/23, Pambianchi, Rv. 284785), ma rimasto minoritario.

Va in proposito segnalata innanzitutto **S.u. 31.3.2016, n. 22474/16, Passarelli**, Rv. 266804, la quale ha ribadito che: "(…) i fatti di distrazione, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, assumono rilevanza penale **in qualsiasi momento** essi siano stati commessi e quindi anche se la condotta si è realizzata quando ancora l'impresa non versava in condizioni di insolvenza. Non si richiede **alcun nesso** (**causale** o **psichico**) tra la condotta dell'autore e il dissesto dell'impresa, essendo sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività (…). La condotta, in altre parole, si perfeziona con la distrazione, mentre **la punibilità** della stessa è **subordinata alla dichiarazione di fallimento**, che, ovviamente, consistendo in una pronunzia giudiziaria, si pone come evento successivo (in caso, appunto, di bancarotta distrattiva prefallimentare) e comunque esterno alla condotta stessa".

La Gc ha poi affermato, **più esplicitamente**, che nella bancarotta prefallimentare la sentenza di fallimento costituisce una **condizione obiettiva di punibilità estrinseca**.

Tra le molte sentenze si può citare **Cass. V, 8.2.2017, n. 13910/17, Santoro**, Rv. 269388/89, che facendo applicazione della categoria della c.o.p. estrinseca, secondo la nozione espressa da Cc 13.12.1988, n. 1085 (*supra*, 2.1), ha affermato che "la dichiarazione di fallimento (…) in quanto evento estraneo all'offesa tipica e alla sfera di volizione dell'agente, rappresenta una **condizione estrinseca di punibilità** (…), che restringe l'area del penalmente illecito, imponendo la sanzione penale solo in quei casi nei quali alle condotte del debitore, **di per sé offensive** degli interessi dei creditori, segua la dichiarazione di fallimento". In tema di prescrizione, amnistia, indulto e competenza territoriale, la sentenza è giunta tuttavia alla medesima conclusione pratica alla quale era giunto l'orientamento tradizionale: "il luogo e il tempo della commissione del reato, ai fini della determinazione della **competenza territoriale**, dei tempi di **prescrizione** e del calcolo del termine di efficacia dell'**amnistia** o dell'**indulto**, coincidono con quelli della sentenza di fallimento" (sulla qualificazione della sentenza di fallimento come condizione obiettiva di punibilità, conf., *e.p.*: Cass. V, 2.10.2018, n. 2899/19, Signoretti, Rv. 274610; Cass. V, 12.10.2017, n. 53184/17, Fontana, Rv. 271590; Cass. V, 6.10.2017, n. 4400/18, Cragnotti, Rv. 272256; sui riflessi della qualificazione della sentenza di fallimento sull'applicabilità dell'art. 649 c.p.p.: XV, 4.6.3).

altre fattispecie

2.3.2. La G ha qualificato come c.o.p. gli elementi di alcune fattispecie incriminatrici, senza tuttavia impegnarsi in motivazioni approfondite di tale qualificazione.

Secondo la G sono c.o.p.:

- l'**inottemperanza all'ingiunzione** di eseguire la sentenza nel delitto di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice (art. 388, co. 1 c.p.) (*e.p.* Cass. VI, 25.9.2013, n. 50097/13, S., Rv. 258497; Cass. VI, 19.3.1997, n. 4298/97, Olivieri, Rv. 208885; Cass. VI, 24.9.1993, n. 2559/93, Masi, Rv. 196022);

- il **pericolo per la pubblica incolumità** nel delitto di incendio di cosa propria doloso (art. 423, co. 2 c.p.) (*e.p.* Cass. I, 29.9.1982, n. 937/83, Taverniti, Rv. 157238; Cass. II, 13.4.1971, n. 527/72, Araco, Rv. 119970; Cass III, 29.1.1968, n. 145/68, Di Nolfo, Rv. 107349) e colposo (artt. 423 e 449 c.p.) (Cass. I, 14.3.1984, n. 4052/84, D'Avanzo, Rv. 164014);

- il **pericolo di incendio** nel delitto di danneggiamento seguito da incendio (art. 424, co. 1 c.p.) (Cass. I, 12.2.1988, n. 10247/88, Pesce, Rv. 179480);

- il **pubblico scandalo** nel delitto di incesto (art. 564 c.p.) (Cass. I, 24.6.1966, n. 1076/66, Epaminonda, Rv. 102756);

- il **nocumento** nel delitto di rivelazione del contenuto di documenti segreti (art. 621 c.p.) (Cass. V, 12.5.2014, n. 51089/14, Fedi, Rv. 261726; Cass. V, 16.1.2009, n. 17744/09, Paciello, Rv. 243601)

- il **pericolo di nocumento** nel delitto di rivelazione di segreto professionale (art. 622 c.p.) (Cass. V, 7.3.2016, n. 34913/16, Valenti, Rv. 267833)

- il **nocumento** nel reato di trattamento illecito di dati personali (art. 167 c.privacy) (*e.p.* Cass. V, 28.9.2011, n. 44940/11, C., Rv. 251448; Cass. III, 28.5.2004, n. 30134/04, Barone, Rv. 229472; *contra* la G più recente: *e.p.* Cass. III, 18.9.2024, n. 38511/24, T., Rv. 287048, in mot.; Cass. III, 23.11.2016, n. 15221/17, Campesi, Rv. 270056);

- la **pubblicità** nel delitto di apologia di delitto (art. 414 c.p.) (Cass. I, 14.12.1973, n. 4519/74, Zanche, Rv. 127285).

reati tributari

2.3.3. Quanto ai **reati tributari**, vigente il d.l. 10.7.1982, n. 429, conv. in l. 7.8.1982, n. 516, rispetto al reato di frode fiscale di cui all'art. 4, n. 7 la G aveva qualificato come c.o.p. l'alterazione del risultato della dichiarazione in ***misura rilevante*** (così Cc 16.5.1989, n. 247, che aveva escluso la violazione del principio costituzionale di determinatezza: III, 4.3.2).

Dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 10.3.2000, n. 74, si è posto il problema della qualificazione giuridica delle **soglie di punibilità**, come elementi costitutivi o come c.o.p.

La Gp ha riconosciuto alle stesse la natura di **elemento costitutivo** del reato, traendone una duplice conseguenza: - il **dolo** deve investire anche il superamento della soglia dell'imposta evasa, in quanto trattasi di "elemento costitutivo del fatto, contribuendo a definirne il disvalore" (**S.u. 28.3.2013, n. 37424/13, Romano**, in relazione al reato di omesso versamento IVA, di cui all'art. 10-*ter* d.lgs. n. 74/00, ora art. 83 d.lgs. 5.11.2024, n. 173; conf. la G ora costante: *e.p.* Cass. III, 22.7.2020, n. 27007/20, Bianchi, in mot.; nonché Cass. III, 23.11.2017, n. 7000/18, Venturini, Rv. 272578, in relazione al delitto di

omessa dichiarazione di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74/00, ora art. 77 d.lgs. n. 173/24; *contra* Cass. II, 26.5.2011, n. 25213/11, Calcagni, Rv. 250656); - la modifica della soglia di punibilità è assoggettata alla disciplina della **successione di leggi penali nel tempo** di cui all'art. 2 c.p., incidendo su un elemento costitutivo del reato (V, 2.5.1).

3. Cause di non punibilità in senso stretto

nozione e disciplina

3.1. Le cause di non punibilità in senso stretto sono situazioni antecedenti o concomitanti al fatto di reato, che, fondate su valutazioni di **opportunità** (non attinenti dunque al disvalore oggettivo del fatto o alla colpevolezza dell'agente), incidono sulla **mera punibilità**, **impedendo** che essa sorga.

Il fatto resta dunque **tipico**, **antigiuridico** e **colpevole** (anche se non punibile) e pertanto qualificabile come **reato** (diversamente da quanto accade per il fatto posto in essere in presenza di una **scriminante**, che ne esclude l'antigiuridicità: XI, 1.1): esso è dunque **impedibile** con la legittima difesa, integrando un'offesa ingiusta, ed assume rilevanza rispetto alle norme che prevedono un *reato* tra gli elementi costitutivi della fattispecie (p.e. artt. 57, 378, 379, 648 c.p.).

Le cause di non punibilità in senso stretto operano **oggettivamente** e quindi anche se non conosciute (art. 59, co. 1 c.p.); sono inapplicabili per analogia (IV, 3.2.2). Non è invece pacifica la rilevanza del **putativo** ai sensi dell'art. 59, u.c. c.p. (XI, 1.5).

Nel caso di **concorso di persone** nel reato, le cause di non punibilità in senso stretto **non si estendono** ai **concorrenti** nel reato, trattandosi di *circostanze soggettive* ai sensi dell'art. 119, co. 1 c.p. (XIV, 4.8.1)

Le cause di non punibilità in senso stretto, incidendo sulla mera punibilità e non sull'illiceità del fatto, lasciano inalterate le **obbligazioni civili** del risarcimento del danno e delle restituzioni, **salve le eccezioni** previste dalla legge (p.e. l'immunità parlamentare *ex* art. 68 Cost. riguarda ogni tipo di responsabilità, civile, penale e amministrativa: *infra*, 3.3.1).

immunità di diritto pubblico

3.2. Alla categoria delle **cause di non punibilità** (o di esclusione della pena) possono ricondursi le **immunità penali sostanziali** di **diritto pubblico interno ed internazionale**, riconducibili alla previsione dell'art. 3, co. 1, II pt. c.p. seconda parte, che dispone: *La legge penale italiana obbliga tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano nel territorio dello Stato, salve le eccezioni stabilite dal diritto pubblico interno o dal diritto internazionale*.

La qualificazione delle immunità come cause di non punibilità è prospettata dalla Dp, ma non mancano autori che qualificano le immunità come **limiti all'obbligatorietà** della legge penale o come ipotesi di **incapacità penale**. Una parte della D distingue poi tra immunità di diritto pubblico interno, qualificate come scriminanti, e immunità di diritto pubblico internazionale, qualificate come cause di esenzione dalla giurisdizione.

La G affronta il problema della qualificazione dogmatica dell'immunità soprattutto con riferimento all'**immunità parlamentare** e la Gp la qualifica come causa di non punibilità in senso stretto (*infra*, 3.3.1).

Le immunità penali **sostanziali** comportano l'inapplicabilità delle sanzioni penali (ed in taluni casi anche delle sanzioni extrapenali), e si distinguono dalle immunità **processuali** che invece escludono la soggezione all'esercizio della giurisdizione. Entrambe possono essere **funzionali**, quando riguardano i fatti posti in essere nell'esercizio della funzione alla quale si riferisce l'immunità, o **extrafunzionali**, quando riguardano fatti estranei all'esercizio di tale funzione.

Si parla anche di immunità **assoluta**, quando essa riguarda tutti i reati commessi dall'immune e tutti i tipi di conseguenze giuridiche degli stessi.

Derogando al principio costituzionale di eguaglianza di fronte alla legge, il legislatore può introdurre delle immunità solo in attuazione del dettato **costituzionale**, essendogli preclusa ogni eventuale integrazione o estensione di tale dettato (*e.p.* Cc 7.10.2009, n. 262).

Una speciale immunità processuale per le alte cariche dello Stato era stata introdotta dall'art. 1 **l. 20.6.2003, n. 140**, che aveva previsto una speciale sospensione del processo anche per fatti antecedenti all'assunzione della carica o della funzione e fino alla cessazione delle stesse. Tale norma è stata dichiarata incostituzionale da Cc 20.1.2004, n. 24, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost.

Pur con alcune modifiche, l'immunità era stata poi reintrodotta dall'art. 1 **l. 23.7.2008, n. 124**, ma anche tale norma era stata dichiara incostituzionale da Cc 19.10.2009, n. 262, per violazione degli artt. 3 e 138 Cost.

immunità parlamentare

3.3.1. Le immunità sostanziali **funzionali di diritto pubblico interno** riguardano i soggetti che rivestono cariche pubbliche; esse presentano ambiti di applicazione diversi e non sempre si accompagnano ad immunità processuali.

Come accennato, l'immunità di diritto pubblico interno, rispetto alla quale si riscontra la maggiore elaborazione da parte della G, è **l'immunità parlamentare** prevista dall'art. 68, co. 1 Cost.

L'art. **68, co. 1 Cost.** dispone: *I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.*

L'art. **3, co. 1 l. 20.6.2003. n 140** dispone: 1. *L'articolo 68, primo comma, della Costituzione si applica in ogni caso per la presentazione di disegni o proposte di legge, emendamenti, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni, per le interpellanze e le interrogazioni, per gli interventi nelle Assemblee e negli altri organi delle Camere, per qualsiasi espressione di voto comunque formulata, per ogni altro atto parlamentare, per ogni altra attività di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica, connessa alla funzione di parlamentare, espletata anche fuori del Parlamento*.

I commi successivi dell'art. 3 cit. disciplinano, tra l'altro: - gli obblighi dell'autorità giudiziaria nel caso in cui rilevi o sia comunque eccepita l'applicabilità dell'immunità parlamentare; - la deliberazione sulla insindacabilità

delle opinioni espresse dal parlamentare adottata dalla Camera di appartenenza del parlamentare; - i rapporti tra quest'ultima e l'autorità giudiziaria.

Qualora l'autorità giudiziaria non concordi con la delibera, adottata dalla Camera di appartenenza, di insindacabilità dell'atto del parlamentare, in quanto esercizio della funzione parlamentare, **deve** sollevare **conflitto di attribuzione** avanti alla Corte costituzionale e non le è consentito assumere una determinazione opposta sull'applicabilità dell'art. 68 Cost. (*e.p.* Cass. V, 21.3.2013, n. 49782/13, Guzzanti, Rv. 258026; Cass. V, 30.10.2007, n. 46663/07, Borrelli, Rv. 238130).

L'art. **68 Cost.** prevede poi ai co. 2 e 3 un'immunità **processuale** per il parlamentare: 2. *Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.* 3. *Analoga autorizzazione* ***è*** *richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza*.

Anche per l'immunità processuale la l. n. 140/03 prevede una disciplina dettagliata.

L'immunità parlamentare di cui all'art. 68, co. 1 Cost. è immunità **sostanziale**, **funzionale**, **penale** ed **extrapenale**.

In ordine al suo contenuto, la Gc esprime gli orientamenti interpretativi di seguito sintetizzati.

(**Nesso funzionale**) L'immunità copre le opinioni espresse dal parlamentare a garanzia delle prerogative delle Camere e non integra un privilegio personale conseguente alla mera qualità di parlamentare; le opinioni espresse devono dunque presentare un **nesso funzionale** con l'esercizio della funzione parlamentare e devono essere manifestate, alternativamente: (a) con **atti tipici** nell'ambito dei lavori parlamentari (atti che possono essere anche "innominati", ma che devono rientrare nel campo di applicazione del diritto parlamentare e che il membro del Parlamento è in grado di porre in essere solo in quanto riveste tale carica); (b) con atti comunque **connessi** all'esercizio della funzione parlamentare, anche se espletata fuori del Parlamento, quando diano luogo a forme di divulgazione e riproduzione al di fuori dell'ambito delle attività parlamentari (*e.p.* Cc 16.4.2004, n. 120; Cc 24.6.2003, n. 219; Cc 17.1.2000, n. 10; Cass. V, 4.5.2010, n. 22716/10, Marengo, Rv. 247968; Cass. V, 17.10.2008, n. 42031/08, Broglia, Rv. 242329).

(**Coincidenza delle dichiarazioni *extra* e *intra moenia***) Con particolare riguardo alle dichiarazioni rese ***extra moenia***, l'immunità parlamentare opera soltanto quando queste presentano una **sostanziale coincidenza** di contenuti con quelle rese in sede parlamentare e sono cronologicamente **successive** alle dichiarazioni c.d. *interne*, di modo che anche le dichiarazioni rese in forma o in sede "non tipica" debbano ritenersi espressione dell'esercizio della funzione parlamentare; non è a tal fine sufficiente né la comunanza di argomento, né la natura politica del contesto nel quale le dichiarazioni sono state pronunciate, né

il riferimento alla generica attività parlamentare o l'inerenza a temi di rilievo generale, seppur dibattuti in Parlamento (*e.p.* Cass. V, 7.5.2019, n. 32862/19, Borghezio, Rv. 276857–02; Cass. V, 6.5.2014, n. 21320/14, Gasparri, Rv. 259878; nonché Cc 23.2.2026, n. 19; Cc 5.12.2024, n. 193; Cc 23.3.2018, n. 59; Cc 9.7.2015, n. 144; Cc 16.12.2011, n. 334; Cc 20.7.2012, n. 205; Cc 16.12.2011, n. 333); una diversa interpretazione della prerogativa dell'insindacabilità genererebbe un'immunità non più soltanto funzionale ma, di fatto, sostanzialmente "personale", a vantaggio di chi sia stato eletto membro del Parlamento (*e.p.* Cc 26.11.2014, n. 264).

(**Insindacabilità di gruppo**) Non è configurabile una sorta di insindacabilità c.d. di gruppo: la verifica del nesso funzionale tra le dichiarazioni rese *extra moenia* e le attività tipicamente parlamentari deve infatti essere effettuata con riferimento alla stessa persona, essendo irrilevanti le attività riferibili ad altri parlamentari, ancorché appartenenti allo stesso gruppo (*e.p.* Cass. I, 15.6.2007, n. 35523/07, Bossi, Rv. 237179; nonché Cc 11.4.2008, n. 97; Cc 21.2.2008, n. 28; Cc 28.6.2006, n. 249).

(**Solo opinioni e voti**) L'immunità **non** copre le **condotte diverse** dalla espressione di opinioni o voti, come tali non riconducibili all'esercizio della funzione parlamentare (*e.p.* Cc 23.11.2007, n. 388, che ha escluso l'applicabilità dell'art. 68, co. 1 Cost. ad una falsa attestazione fatta da un deputato per permettere ad una persona non autorizzata di ottenere l'accesso ad una struttura carceraria; Cc 14.7.2006, n. 286); l'immunità non è dunque applicabile p.e. alle condotte consistenti in insulti, minacce, comportamenti materiali (*e.p.* Cc 10.6.2024, n. 104).

(**Corruzione**) L'immunità non è applicabile al reato di cui all'art. **318** c.p. (corruzione per l'esercizio della funzione), posto in essere dal parlamentare che accetti la promessa o la dazione di utilità in relazione all'esercizio della sua funzione e, quindi, per il compimento di un atto del proprio ufficio, a prescindere dal giudizio di conformità o meno ai doveri d'ufficio della condotta posta in essere in adempimento dell'accordo corruttivo (Cass. VI, 2.7.2018, n. 40347/18, Berlusconi, Rv. 273792; Cass. VI, 6.6.2017, n. 36769/17, Volonté, Rv. 270441). Il problema non si pone invece per il reato di cui all'art. **319** c.p. (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), perché tale reato non è configurabile nei confronti di un membro del Parlamento che riceva un'indebita utilità in relazione all'esercizio della sua funzione, in quanto l'attività del parlamentare non è soggetta a sindacato, essendo prevista dagli artt. 67 e 68 Cost. l'assenza di vincolo di mandato e l'immunità per i voti espressi, con la conseguenza che non è possibile valutarne la condotta in termini di contrarietà o conformità ai doveri d'ufficio; né la condotta del parlamentare è valutabile sotto i profili dell'imparzialità e buon andamento, trattandosi di principi che valgono per la sola attività amministrativa in senso stretto (Cass. VI, 2.7.2018, Berlusconi, Rv. 273791).

Secondo la Gp l'immunità parlamentare ha natura di **causa di non punibilità** in senso stretto, con la conseguenza che essa non esclude nel fatto il carattere di ***reato*** (p.e. agli effetti dell'applicazione dell'art. 57 c.p. in tema di

responsabilità del direttore del periodico) e non si applica al concorrente che non riveste la qualifica di parlamentare.

È questa la posizione espressa, tra le altre, da **Cass. V, 15.2.2008, n. 15323/08, Cervi**, Rv. 239481, che ha così motivato la natura dell'immunità parlamentare quale causa soggettiva di esclusione della punibilità:

- "(...) il Giudice delle leggi nella sentenza [23.11.2007, n. 390] ha chiarito (...) che il **sistema delle immunità** e delle prerogative parlamentari è ispirato unicamente dall'esigenza di preservare la **funzione parlamentare** da indebite interferenze o da illeciti condizionamenti, di talché le disposizioni che tali immunità sanciscono sono poste a tutela del buon andamento del 'meccanismo' che regola le Camere; solo per tal motivo, dunque, l'ordinamento consente la deroga al principio di parità di trattamento davanti alla giurisdizione";

- "il parlamentare, quando esprime opinioni o voti nell'esercizio delle sue funzioni (...) e comunque quando tiene un comportamento comunicativo connesso alla funzione parlamentare (...) è, **per ciò solo** (e dunque anche se mente e/o diffama), **non punibile**. Ciò che lo manda esente da pena **non** è dunque l'**esercizio legittimo di un diritto** costituzionalmente tutelato (quello, appunto, di critica), ma l'esigenza (...) di poter rendere dichiarazioni (in sede parlamentare o 'assimilata') **senza il rischio** di essere censurato da chi si ritenga diffamato e quindi senza il rischio di essere chiamato a rispondere innanzi all'A.G.";

- "il *quid pluris* che è riconosciuto al senatore e al deputato in tema di libertà di espressione da un lato non incontra i limiti del diritto di critica, dall'altro ha un'efficacia di **mera esclusione** (per ragioni di equilibrio "politico" e di funzionalità istituzionale) **della punibilità**. (...); "ne consegue che tale (**soggettiva**) **causa di esclusione della punibilità**, **non** giova, né all'eventuale **concorrente** nel reato, né – nel caso in cui la condotta diffamatoria abbia avuto come mezzo di diffusione la stampa – al **direttore del giornale** che, violando il precetto di cui all'art. 57 c.p., non abbia impedito la pubblicazione della notizia diffamatoria" (conf. la Gp: *e.p.* Cass. V, 26.11.2010, n. 2384/10, Napoli, Rv. 249501; Cass. V, 5.3.2010, n. 13198/10, Belpietro, Rv. 246903; Cass. V, 19.9.2007, n. 43090/07, Vendola, Rv. 238494; *contra* – espressione di un orientamento largamente minoritario – Cass. V, 27.10.2006, n. 38944/06, Sgarbi, Rv. 235332, che qualifica l'immunità parlamentare come causa di giustificazione, la quale conseguentemente si estende anche al concorrente, ai sensi dell'art. 119 c.p.).

altre immunità di dir. pubblico interno

3.3.2. Altre immunità sostanziali di diritto pubblico interno riguardano i soggetti che rivestono le cariche pubbliche di seguito indicate.

Presidente della Repubblica. Ai sensi dell'art. 90 Cost.: 1. *Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione*. 2. *In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.* Trattasi di immunità sostanziale, funzionale, penale ed extrapenale. Per il Presidente della Repubblica non sono normativamente previste immunità processuali.

Consiglieri regionali. Ai sensi dell'art. 122, co. 4 Cost: *I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni*. Trattasi di immunità sostanziale, fun-

zionale, penale ed extrapenale. La Corte costituzionale, considerata la diversa posizione dei Consigli regionali e delle Assemblee parlamentari nel sistema costituzionale, ha escluso che le delibere regionali di insindacabilità abbiano un'efficacia inibitoria nei confronti degli atti dell'autorità giudiziaria ed ha negato l'estensibilità ai consiglieri regionali della disciplina prevista dalla l. 20.6. 2003, n. 140 (*e.p.* Cc 16.7.2008, n. 279; Cc 20.7.2007, n. 301; Cc 14.6.2007, n. 195). Tuttavia, la Regione che ritenga violata la prerogativa costituzionale dei consiglieri regionali può promuovere conflitto di attribuzioni con lo Stato.

Giudici della Consulta. Ai sensi dell'art. 5 l.c. 11.3.1953, n. 1: *I giudici della Corte costituzionale non sono sindacabili, né possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni*. Trattasi di immunità sostanziale, funzionale, penale ed extrapenale. Un'immunità processuale è prevista dall'art. 3, co. 2 l.c. 9.2.1948, n. 1: *Finché durano in carica, i giudici della Corte costituzionale godono della immunità accordata nel secondo comma dell'art. 68 della Costituzione ai membri delle due Camere. L'autorizzazione ivi prevista è data dalla Corte costituzionale.*

Componenti del CSM. Ai sensi dell'art. 32-*bis* l. 24.3.1958, n. 195, introdotto dalla l. 3.1.1981, n. 1: *I componenti del Consiglio superiore non sono punibili per le opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni, e concernenti l'oggetto della discussione.* Trattasi di immunità sostanziale, funzionale, di natura penale.

Per il **Presidente del Consiglio** e per i **Ministri** non è prevista un'immunità penale sostanziale, ma solo una immunità processuale. L'art. 96 Cost. dispone infatti: *Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale*; mentre l'art. 9, co. 3 l.c. 16.1.1989, n. 1 prevede e disciplina la necessaria autorizzazione a procedere nei confronti degli stessi.

immunità di dir. pubblico internazionale

3.4. Immunità sostanziali **funzionali di diritto pubblico internazionale** riguardano i soggetti che rivestono le cariche di seguito indicate.

Chiesa cattolica. Quanto alla posizione del **Sommo Pontefice**, l'art. 8 del Trattato del Laterano (reso esecutivo dalla l. 27.5.1929, n. 810) dispone che l'Italia considera *sacra ed inviolabile la persona del Sommo Pontefice* e tale norma fonda una immunità, sostanziale e processuale, assoluta.

Quanto agli **Enti Centrali** della Chiesa cattolica, l'artt. 11 del Trattato del Laterano prevede che essi *sono esenti da ogni ingerenza da parte dello Stato italiano*.

Rispetto a tale norma, Cass. V, 17.7.1987, n. 3932/87, Marcinkus, Rv. 180349/50, ha affermato che l'obbligo di non ingerenza dello Stato concerne la sovranità stessa in tutte le sue esplicazioni pubbliche di poteri, potestà e funzioni e quindi anche la giurisdizione, e che tra gli *enti centrali* rientra lo IOR (Istituto per le opere di religione).

Per contro, Cass. I, 9.4.2003, n. 22516/03, Tucci, Rv. 224186, ha affermato che detto obbligo non equivale alla creazione di una "immunità", ma si riferi-

sce essenzialmente all'attività patrimoniale degli enti centrali della Chiesa, rimanendo pertanto escluso che esso comporti la rinuncia dello Stato ad imporre l'osservanza di norme penali e ad agire, quindi, per la repressione di fatti illeciti produttivi di eventi di rilievo penale che si verifichino in territorio italiano (su tale sentenza: IV, 3.2.19).

Stati esteri. In forza delle norme del diritto internazionale consuetudinario, da ritenersi inserite nell'ordinamento italiano in forza dell'art. 10 Cost., i **Capi di Stato esteri**, i loro familiari ed il seguito, che si trovano in tempo di pace in territorio italiano, godono di un'immunità sostanziale e processuale assoluta; mentre godono di un'immunità funzionale gli **organi di Stati esteri**, i rappresentanti di organismi internazionali ed i rappresentanti degli Stati presso le organizzazioni internazionali.

Agenti diplomatici. In forza della Convenzione di Vienna del 18.4.1961, resa esecutiva in Italia con la l. 9.8.1967, n. 804, gli agenti diplomatici accreditati, i loro familiari e le persone al seguito, godono di una immunità sostanziale e processuale assoluta, che opera anche dopo la cessazione della carica. Tali prerogative sono estese dall'art. 12, co. 2 del Trattato del Laterano agli agenti diplomatici di altri Stati che siano accreditati presso la Santa Sede.

Consoli. I consoli, vice consoli e gli agenti consolari beneficiano di immunità nei limiti in cui lo riconoscano i trattati internazionali: in base all'art. 41 della Convenzione di Vienna del 18.4.1961 ed all'art. 3 della l. 9.8.1967, n. 804, di ratifica della stessa, essi godono di un'immunità sostanziale funzionale, penale ed extrapenale, mentre per gli atti compiuti al di fuori dell'esercizio delle funzioni non possono essere arrestati, né sottoposti a custodia cautelare, salvo si tratti di delitto punito con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

Parlamentari europei. Il Protocollo sui privilegi e sulle immunità della Comunità Europea dell'8.4.1965, reso esecutivo con l. 3.5.1966, n. 437, prevede: all'art. 9 che *I membri dell'Assemblea non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni*: 1. *Per la durata delle sessioni dell'Assemblea, i membri di essa beneficiano: a) su territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del Parlamento del loro paese; b) sul territorio di ogni altro Stato membro, della esenzione da ogni provvedimento di detenzione e da ogni procedimento giudiziario.* 2. *L'immunità li copre anche quando essi si recano al luogo di riunione dell'Assemblea o ne ritornano*. 3. *L'immunità non può essere invocata nel caso di flagrante delitto e non può inoltre pregiudicare il diritto dell'Assemblea di togliere l'immunità ad uno dei suoi membri.*

In proposito la G ha precisato che: - per i fatti commessi nel territorio dello Stato, il rappresentante italiano del Parlamento europeo usufruisce esclusivamente della sfera di garanzia riservata al parlamentare nazionale dall'art. **68 Cost.**, cui l'art. 10 lett. a) del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle comunità europee rinvia, sia per i profili sostanziali, sia per le garanzie procedurali dell'immunità (Cass. I, 15.6.2007, n. 35523/07, Bossi, Rv. 237178; Cass. VI, 9.2.2004, n. 10773/04, Maroni, Rv. 227990); - in tema di diffamazione commessa dal membro del Parlamento europeo, la valutazione dei presupposti

per l'applicazione dell'immunità a questi riservata rientra nella competenza esclusiva del giudice nazionale che è chiamato a verificare, specificatamente ed in concreto, la sussistenza del nesso diretto ed evidente tra l'opinione espressa, cioè le dichiarazioni ritenute diffamatorie, e le funzioni ricoperte (Cass. V, 12.5.2014, n. 51143/14, De Magistris, Rv. 262095).

Militari della NATO. Un regime particolare vige per gli appartenenti alle truppe straniere NATO: la Convenzione di Londra del 19.6.1951, resa esecutiva in Italia con l. 30.11.1955, n. 1335, prevede tra l'altro, per i reati per i quali sussiste la giurisdizione concorrente dello Stato d'invio e dello Stato ricevente, dei criteri che permettono di individuare lo Stato avente diritto di esercitare la propria giurisdizione **a titolo prioritario**, fatta salva la possibilità di rinunciare a tale diritto di priorità. In applicazione di tali principi, il G.i.p. di Trento, con sentenza in data 13.7.1998, ha dichiarato il difetto di giurisdizione dei confronti dei militari americani responsabili del noto incidente riguardante la funivia del Cermis, stante il diritto di priorità dello Stato di appartenenza all'esercizio della giurisdizione.

immunità giudiziaria

3.5. Secondo la Gp va ricondotta alla categoria delle cause di non punibilità in senso stretto anche la c.d. **immunità giudiziaria** prevista dall'art. **598** c.p.

Art. 598 (Offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle autorità giudiziarie o amministrative) 1. *Non sono punibili le offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunciati dalle parti o dai loro patrocinatori nei procedimenti dinanzi all'autorità giudiziaria, ovvero dinanzi a un'autorità amministrativa, quando le offese* ***concernono l'oggetto*** *della causa o del ricorso amministrativo.* 2. *Il giudice, pronunciando nella causa, può, oltre ai provvedimenti disciplinari, ordinare la* ***soppressione*** *o la* ***cancellazione****, in tutto o in parte, delle scritture offensive, e assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale. Qualora si tratti di scritture per le quali la soppressione o cancellazione non possa eseguirsi, sulle medesime* ***è fatta annotazione della sentenza.***

La G ha precisato che: - la norma **non** è applicabile alle **accuse calunniose**, non potendo le stesse qualificarsi semplicemente come offese (Cass. V, 6.2.2019, n. 32823, Prin, Rv. 276773); - le espressioni ingiuriose devono concernere, in modo diretto ed immediato, l'**oggetto della controversia** e devono avere **rilevanza funzionale** per le argomentazioni poste a sostegno della tesi prospettata o per l'accoglimento della domanda proposta (Cass. V, 23.1.2019, n. 8421/19, Gigli, Rv. 275620; Cass. V, 24.11.2016, n. 2507/17, Carpinelli, Rv. 269075).

Quanto alla natura giuridica dell'immunità giudiziaria, secondo la Dp e la G più recente trattasi di **causa di non punibilità in senso stretto**, escludente la mera punibilità del fatto e non la sua antigiuridicità (*e.p.* Cass. V, 7.3.2017, n. 14542/17, Palmieri, Rv. 269734; Cass. VI, 30.9.2005, n. 39934/05, Ferrari, Rv. 233841), ed anche la G che la qualifica come scriminante precisa che essa "costituisce applicazione estensiva del più generale principio posto dall'art. 51 c.p." e non già una sua applicazione diretta (*e.p.* Cass. IV, 8.2.2006, n.

6701/06, Massetti, Rv. 234008; Cass. V, 21.9.2004, n. 40452/04, Ummarino, Rv. 230063).

Essa è funzionale alla "tutela della libertà della difesa, che potrebbe non essere efficiente se non fosse libera dalla preoccupazione di possibili incriminazioni per offese all'altrui onore e decoro", ma in quanto "esimente per le offese arrecate non ne elimina il disvalore, né esclude sanzioni di tipo diverso da quelle penali" (Cc 7.10.1999 n. 380, che richiama Cc 8.11.1979, n. 128 e Cc ord. 26.7.1988, n. 889).

Ed invero la previsione della possibilità per il giudice, pur a fronte del riconoscimento dell'immunità giudiziaria, di ordinare la **soppressione** o la **cancellazione** delle scritture offensive e di assegnare alla persona offesa una somma a titolo di **risarcimento del danno** non patrimoniale, appare difficilmente conciliabile con la qualificazione della fattispecie come scriminante, posto che le scriminanti, escludendo l'antigiuridicità, escludono ogni profilo di illiceità del fatto e quindi ogni conseguenza *lato sensu* sanzionatoria e riparatoria.

Strettamente connesso a tale qualificazione giuridica è l'orientamento che individua **distinti ambiti di operatività** della causa di non punibilità prevista dall'art. **598** c.p. e della causa di giustificazione dell'esercizio di un diritto di cui all'art. **51** c.p. e segnatamente del **diritto di difesa**.

> Particolarmente chiara sul punto **Cass. VI, 30.9.2005, Ferrari**: "Sembra (...) prevalere, in tempi più recenti, la tesi di ricondurre l'immunità giudiziaria alle **cause di non punibilità in senso stretto**. Si tratta di un orientamento che deve essere condiviso, tenendo conto che la disposizione in questione prevede che il giudice possa ordinare la soppressione o la cancellazione delle scritture offensive e assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, disciplina che sembrerebbe diretta ad escludere la sola applicazione della pena, ma non anche l'antigiuridicità penale del fatto.
>
> Nell'ambito di questa ricostruzione, agli artt. 51 e 598 c.p. vanno assegnati **spazi applicativi distinti**, in quanto la natura scriminante dell'esercizio del diritto esclude qualsiasi conseguenza pregiudizievole per l'agente, mentre la causa di non punibilità in cui si concreta l'art. 598 c.p. prevede la permanenza di conseguenze da reato diverse dalla pena. Ne consegue che le offese cui si riferisce l'art. **598** c.p. nel momento in cui integrano gli estremi dell'illecito penalmente rilevante, cui non segue alcuna pena, ma quelle altre conseguenze esaminate, sono da considerare sicuramente **fuori** dalla sfera di attuazione dell'esercizio di una facoltà legittima collegata all'esercizio del **diritto di difesa**" (conf., *e.p.*, Cass. V, 7.3.2017, Palmieri, Rv. 269734; Cass. IV, 8.2.2006, Massetti, Rv. 234007).

art. 590-*sexies*

3.6. L'art. **590-*sexies*, co. 2** c.p. (introdotto dalla l. 8.3.2017, n. 24, c.d. Gelli-Bianco) prevede una particolare di limitazione della responsabilità colposa del sanitario per morte o lesioni personali, disponendo che la ***punibilità è esclusa*** qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, ma siano state rispettate le raccomandazioni adeguate alle specificità del caso concreto,

previste dalle linee guida e, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali (XII, 3.7.7.1).

> **S.u. 21.12.2017, n. 8770/18, Mariotti**, ha qualificato la fattispecie in termini di **causa di non punibilità**, osservando che: "(...) proprio a partire dall'interpretazione letterale, non può non riconoscersi che il legislatore ha coniato un'inedita **causa di non punibilità** per fatti da ritenersi inquadrabili (...) nel paradigma dell'art. 589 o di quello dell'art. 590 c.p., quando l'esercente una delle professioni sanitarie abbia dato causa ad uno dei citati eventi lesivi, **versando in colpa** da imperizia, pur avendo individuato e adottato, nonché, fino ad un certo punto, bene attualizzato le linee-guida adeguate al caso di specie. (...)
>
> La previsione della **causa di non punibilità** è esplicita, innegabile e dogmaticamente ammissibile, non essendovi ragione per escludere apoditticamente (...) che il legislatore, nell'ottica di porre un freno alla medicina difensiva e quindi meglio tutelare il valore costituzionale del diritto del cittadino alla salute, abbia inteso ritagliare un perimetro di comportamenti del sanitario direttamente connessi a specifiche regole di comportamento a loro volta sollecitate dalla necessità di gestione del rischio professionale: comportamenti che, pur integrando gli estremi del reato, non richiedono, nel bilanciamento degli interessi in gioco, la sanzione penale, alle condizioni date. (...) la legge Gelli-Bianco non si muove in senso derogatorio ai detti principi generali, bensì sul terreno della specificazione, ricorrendo all'inquadramento nella **non punibilità**, sulla base di un bilanciamento ragionevole di interessi concorrenti" (conf. Cass. IV, 19.4.2018, n. 36723/18, Di Saverio, Rv. 274326, che attribuisce alla fattispecie la natura di "mera causa di non punibilità").

art. 649

3.7. Secondo la G, una tipica causa di non punibilità in senso stretto (che proprio perché tale non si estende ai concorrenti nel reato) è prevista dall'art. **649** c.p., che al co. 1 prevede la non punibilità di chi ha commesso un delitto contro il patrimonio (esclusi – ai sensi del co. 3 – i delitti di cui agli artt. *628, 629 e 630 ed ogni altro delitto contro il patrimonio che sia commesso con violenza alle persone*) in danno: - *del coniuge non legalmente separato;* - *della parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso;* - *dell'ascendente o discendente o di un affine in linea retta, ovvero dell'adottante o dell'adottato;* - *di un fratello o di una sorella che con lui convivano*. (sui problemi interpretativi posti dal co. 3: XIV, 3.2.1)

> La natura giuridica della fattispecie è ben evidenziata da Cass. IV, 7.5.2009, n. 26386/09, Guerino, Rv. 244385: "È parere della Corte, in adesione alla più diffusa dottrina, che l'ipotesi prevista dall'art. 649 c.p. integri una **causa personale di esenzione dalla pena**. Sotto il profilo oggettivo e sotto quello soggettivo l'ipotesi in esame integra infatti tutti gli elementi tipici del fatto di reato e la punibilità è esclusa soltanto per **ragioni di politica criminale**"; tali ragioni sono legate all'esigenza di "evitare che, nell'ambito dei rapporti familiari, vengano introdotti elementi di contrasto o disgregazione quale il processo penale"; la conseguenza della collocazione della fattispecie tra le cause personali di esclusione della pena è che essa "**non si estende ai concorrenti**, per il suo carattere strettamente personale che **non fa venir meno tipicità e colpevolezza**".

Trattandosi di causa di non punibilità in senso stretto, i suoi presupposti devono sussistere al momento della commissione del fatto e pertanto non assume rilevanza il matrimonio contratto tra l'imputato e la persona offesa dopo la consumazione del reato (Cass. II, 12.12.2014, n. 1381/15, Tomaino, Rv. 261863).

4. Cause sopravvenute di non punibilità

nozione e disciplina

4.1. Le **cause sopravvenute di non punibilità** sono integrate da un comportamento dell'autore del reato, **successivo** ed **antitetico** al reato stesso, che ripristina l'integrità del bene giuridico tutelato: tale comportamento viene "**premiato**" dal legislatore con la non punibilità dell'autore del reato, quale estrema forma di tutela del bene giuridico, una volta fallita la funzione deterrente della norma incriminatrice.

Le cause sopravvenute di non punibilità non incidono dunque sul reato (che costituisce un fatto non più modificabile: *factum infectum fieri nequit*), ma ne **eliminano la punibilità**, diversamente da quanto accade per le cause di non punibilità in senso stretto, che invece impediscono il sorgere della punibilità.

Trattando della ritrattazione (art. 376 c.p.), **S.u. 30.10.2002, n. 37503/02, Vanone**, ha evidenziato, in termini generali, che le **cause sopravvenute di non punibilità** comportano che la punibilità "viene **dissociata dal reato** commesso", il che "non esclude l'illiceità penale del fatto, del quale non viene meno alcuno degli elementi essenziali e costitutivi"; "(...) l'inapplicabilità della pena, dunque, non deriva da una declaratoria di estinzione del reato, né dalla mancanza di colpevolezza, né dalla presenza di una causa di giustificazione. Il fatto illecito continua a rimanere **reato** (non viene reso, cioè, retroattivamente indifferente) e tuttavia **non** produce gli effetti della **punibilità** del suo autore, che la norma, significativamente, definisce ancora colpevole".

Nel caso di **concorso di persone** nel reato, esse sono tendenzialmente applicabili (salvo ipotesi particolari) al solo concorrente nel reato che ha posto in essere la relativa condotta, trattandosi di *circostanze soggettive* ai sensi dell'art. 119, co. 1 c.p. (XIV, 4.8.1).

Inoltre, non escludendo il reato, le cause sopravvenute di non punibilità non eliminano le **obbligazioni civili** al risarcimento del danno ed alle restituzioni.

Le cause sopravvenute di non punibilità si distinguono dalle cause di **estinzione del reato e della pena**, pur incidendo anch'esse, in tutto o in parte, sulle conseguenze sanzionatorie del reato.

Le cause sopravvenute di non punibilità presentano infatti una ***ratio*** ed una **struttura** legate alla loro funzione "premiale" per il ristabilimento dell'integrità del bene giuridico tutelato ad opera dell'autore del reato, mentre le cause di estinzione del reato o della pena (XVIII, 1) consistono in fatti molto eterogenei (che spesso prescindono da un comportamento del soggetto attivo del reato)

e si fondano, almeno di norma, su ragioni antitetiche alle esigenze di tutela penale del bene giuridico protetto.

Inoltre, sul piano degli **effetti**, le cause sopravvenute di non punibilità si differenziano dalle **cause di estinzione della pena**, perché queste ultime (che presuppongono una sentenza di condanna definitiva) di norma non estinguono tutti i profili sanzionatori del reato, come accade invece per le cause sopravvenute di non punibilità. Per contro, sempre sul piano degli effetti, le cause sopravvenute di non punibilità sono più difficilmente distinguibili dalle cause di estinzione del reato, perché a queste ultime sono ricollegati, almeno tendenzialmente, ampi effetti estintivi (XVIII, 1.4).

desistenza volontaria - rinvio

4.2. La **desistenza volontaria** (art. 56, co. 3 c.p.) costituisce causa sopravvenuta di non punibilità del **delitto tentato**: il soggetto, che ha già realizzato atti integranti gli estremi del tentativo, volontariamente interrompe l'azione, abbandonando il progetto delittuoso, e per questo viene "premiato" con la non punibilità (XIV, 3.6).

ritrattazione

4.3. La **ritrattazione** è prevista dall'art. 376 c.p. e costituisce una causa sopravvenuta di non punibilità dei **reati di falso** integranti gli artt. 371-*bis*, 371-*ter*, 372, 373, 375, co. 1, lett. b), 378 (nel caso di favoreggiamento c.d. dichiarativo) c.p.

Essa si applica all'autore del reato che, nei termini indicati nella norma, ***ritratta il falso e manifesta il vero***, eliminando così l'offesa arrecata dal reato: si richiede in particolare la smentita non equivoca del fatto deposto e la manifestazione del vero (*e.p.* Cass. V, 20.11.2025, n. 12352/26, Sarcone, Rv. 289829-03).

Diversa è la disciplina della ritrattazione, a seconda del tipo di processo nel quale è stato posto in essere il reato di falso: - rispetto alla falsità commessa nell'ambito del **processo penale** (art. 376, co. 1 c.p.) la ritrattazione deve avvenire nello stesso processo penale (*e.p.* Cass. VI, 4.5.2016, n. 27933/16, De Luca, Rv. 267389), **non oltre la chiusura del dibattimento**; - rispetto alla falsità commessa nell'ambito del **processo civile** (art. 376, co. 2 c.p.), la ritrattazione può avvenire o nello stesso processo civile o nel processo penale avente ad oggetto il reato di falso (*e.p.* Cass. VI, 19.4.1996, n. 6169/96, Caldorulo, Rv. 205083), ma deve intervenire prima che sulla domanda giudiziale sia pronunciata **sentenza definitiva**, anche se non irrevocabile, per tale intendendosi la sentenza emessa in primo grado, in appello o in sede di rinvio, con cui viene completamente deciso il merito (*e.p.* Cass. VI, 28.9.2012, n. 42502/12, Tortorici, Rv. 253618).

La natura di causa sopravvenuta di non punibilità della ritrattazione è stata riconosciuta da **S.u. 30.10.2002, n. 37503/02, Vanone**, Rv. 222346, la quale osserva:

"L'art. 376 c.p. (…) ipotizza una tipica **causa sopravvenuta di non punibilità**. Ciò si deduce dalla stessa formulazione testuale della norma, allorché si consideri che affermare che taluno *non è punibile se ritratta ... il falso*, manifestando il quale abbia commesso un certo reato, null'altro può significare se

non che alla ritrattazione si deve il venir meno, e dunque l'**estinguersi**, della **punibilità** derivante dalla commissione di quel reato.

L'inapplicabilità della pena, dunque, non deriva da una declaratoria di estinzione del reato, né dalla mancanza di colpevolezza, né dalla presenza di una causa di giustificazione. Il fatto illecito continua a rimanere reato (non viene reso, cioè, retroattivamente indifferente) e tuttavia non produce gli effetti della **punibilità** del suo autore, che la norma, significativamente, definisce ancora ***colpevole***.

Tale norma, nella correlazione all'art. 372 c.p., è sicuramente rivolta (...) alla realizzazione dell'esigenza primaria che il **pregiudizio** alla possibilità di una corretta decisione giudiziale, derivante da una deposizione mendace o reticente del testimone, sia **eliminato** in virtù di una successiva deposizione veridica e non reticente. La punibilità, dunque, viene esclusa **per ragioni di tutela del bene protetto**, in una prospettiva essenziale di eliminazione degli effetti ulteriormente lesivi del fatto illecito già realizzato. In questa prospettiva, però, non può disconoscersi che il legislatore abbia inteso anche in certo modo **premiare** il testimone che manifesta il pentimento operoso favorendo il suo ravvedimento".

Il problema dell'estensibilità della ritrattazione al **concorrente** nel reato di falso (p.e. istigatore della falsa testimonianza) ha fornito alle Sezioni unite l'occasione per un approfondimento della ***ratio*** e della **natura giuridica** dell'istituto, che ha portato, dopo un contrasto tra le stesse S.u., al riconoscimento della sua **natura soggettiva**.

In un primo momento **S.u. 23.11.1985, n. 2816/86, Cottone**, Rv. 172411, ha qualificato la ritrattazione come causa di esclusione della pena di natura **oggettiva**, che ai sensi dell'art. 119 c.p. **giova** anche all'**istigatore concorrente** nel reato: - "la ritrattazione (…) si risolve in un impedimento volontario, ma non necessariamente spontaneo, del danno o del pericolo derivante dalla falsità commessa, sicché con essa viene del tutto **eliminata la ragione stessa della punibilità** della condotta e cioè l'ostacolo alla retta amministrazione della giustizia"; - "essendo l'istigazione o la determinazione a commettere il reato di falsa testimonianza o reticenza, nel vigente sistema legislativo, punito per effetto ed ai sensi delle regole generali sul **concorso di persone** nel reato, non può trovare alcun giuridico fondamento la pretesa di punire penalmente chi abbia istigato o determinato altri a commettere un fatto riconosciuto, nei confronti del suo autore, come **penalmente irrilevante** o **non punibile**".

Successivamente, **S.u. 30.10.2002, Vanone**, ha affermato il principio secondo il quale la ritrattazione ha natura **soggettiva** e, come tale, **non** opera nei confronti dell'**istigatore**, concorrente nel reato, salvo che la ritrattazione sia il risultato del **comportamento attivo** dell'istigatore, diretto a sollecitarla per neutralizzare gli effetti del falso, lesivi dell'interesse alla realizzazione del giusto processo.

Osservano in particolare le S.u.: - la ritrattazione non può essere classificata tra le *circostanze oggettive che escludono la pena* ai sensi dell'art. 119 c.p., norma che costituisce tuttavia "l'indice di un principio più generale applicabile, in materia di concorso, anche alle cause speciali di **cessazione della punibilità**"; - "la ritrattazione si connette alla determinazione tipicamente **personale** e

volontaria di riparare il danno già posto in essere"; - "quale causa di esclusione della sola punibilità ha **carattere evidentemente soggettivo** e, per il principio dell'individuazione della responsabilità, ha effetto **soltanto riguardo alla persona** che si è determinata alla riparazione e non può spiegare influenza sulla valutazione del fatto degli altri compartecipi"; - ne consegue che "la ritrattazione, qualora sia estranea alla condotta dell'istigatore o addirittura con essa confliggente, non può riverberare effetti sul medesimo concorrente morale proprio perché è **un fatto del terzo** e sarebbe ingiusto che apportasse vantaggi a chi nulla ha fatto per suscitarlo" o si sia "addirittura adoperato per scongiurare la ritrattazione medesima"; - "diverso è, invece, il caso in cui la ritrattazione sia il risultato del **comportamento attivo dell'istigatore**, rivolto a sollecitarla per annullare gli effetti del falso commesso dall'autore materiale, in quanto si verifica in detta ipotesi una sorta di *concorso nella ritrattazione*, che ben può legittimare l'estensione ad entrambi i soggetti dell'esenzione dalla punibilità".

4.4. L'art. 2, co. 1-*bis* d.l. 12.9.1983, n. 463, conv. in l. 11.11.1983, n. 638, prevede il reato di **omesso versamento** delle ritenute previdenziali e assistenziali (sul quale: XVI, 9.1.4) e dispone che *il datore di lavoro non è punibile se provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione*.

Secondo **S.u. 24.11.2011, n. 1855/12, Sodde**, Rv. 251268, trattasi di una tipica **causa di non punibilità sopravvenuta**, in quanto integrata da una condotta, successiva al reato e ripristinatoria del danno subìto dall′ente pubblico, che la norma intende favorire.

altre fattispecie

4.5. Oltre a quelle menzionate, **altre fattispecie** sono riconducibili alla categoria delle cause sopravvenute di non punibilità.

Tra esse si ricorderanno p.e. quelle previste dal c.p. agli artt. **308** e **309** (in tema di associazione e banda armata), **463** (in tema di falso nummario o in carte di pubblico credito o in valori di bollo), **641, co. 2** (in tema di insolvenza fraudolenta), **655, co. 3** (in tema di radunata sediziosa). E ancora: quelle previste dall'art. **13** d.lgs. 10.3.2000, n. 74, ora art. 89 d.lgs. 5.11.2024, n. 173 (in tema di reati tributari) e dall'art. **13-*bis*** d.l. 1.7.2009, n. 78, conv. con mod. in l. 3.8.2009, n. 102 (c.d. **scudo fiscale**); quest'ultima costituisce, secondo la Gc non già una causa di giustificazione che elide l'illiceità della condotta rendendo inapplicabile qualsiasi tipo di sanzione, ma una causa sopravvenuta di esclusione della punibilità, in quanto attiene a condotte riparatorie, successive al reato già perfezionato, che non influiscono né sull'antigiuridicità originaria del fatto, né sulla colpevolezza del soggetto agente, con la conseguenza che, secondo Cass. II, 7.12.2023, n. 1309/24, Melandri, Rv. 285815-04, la procedura di regolarizzazione dei capitali rientrati dall'estero non svolge alcuna funzione certificante la loro liceità genetica e quindi non preclude la confisca allargata dei proventi di pregresse attività illecite di frode fiscale (conf. Cass. II, 7.12.2023, n. 1309/24, Melandri, Rv. 285815-04).

Nelle disposizioni che le prevedono, talora non viene usato il termine *non punibilità* (o sue declinazioni), ma il termine *estinzione del reato* (o sue declinazioni): ai fini della qualificazione dogmatica delle fattispecie che di

volta in volta vengono in considerazione, la diversa terminologia usata non preclude la loro qualificazione come cause sopravvenute di non punibilità, alla stregua della definizione e della *ratio* della categoria.

5. Particolare tenuità del fatto

art. 131-*bis*

5.1. L'istituto della particolare tenuità del fatto è previsto nel c.p. dall'art. **131-*bis***, inserito dal d.lgs. 16.3.2015, n. 28, in attuazione della l. delega 28.4.2014, n. 67, e poi oggetto di plurime modifiche, da ultimo ad opera del d.lgs. 10.10.2022, n. 150, della l. 14.7.2023, n. 93 e del d.l. 8.8.2025, n. 116, conv. con mod. con l. 3.10.2025, n. 147.

Il testo vigente dell'art. 131-*bis* (Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto) c.p. prevede al **co. 1** che: *Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, anche in considerazione della condotta susseguente al reato, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.*

I **co. 2 e 3** prevedono un'amplissima serie di casi in cui l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, mentre il co. 4 indica i casi in cui il comportamento assume carattere abituale ai sensi del co. 1 (*infra*, 5.5).

Il **co. 4 e 5** dispongono che: 4. *Ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest'ultimo caso ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all'articolo 69.* 5. *La disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante.*

precedenti

5.2. Nell'introdurre l'art. 131-*bis* c.p. il legislatore ha preso a modello istituti già presenti nell'ordinamento, relativi ai reati commessi da **minorenni** ed ai reati di competenza del **Giudice di pace**, ognuno dei quali, pur basato sulla **tenuità del fatto** rispetto all'offesa dell'interesse tutelato, presenta profili peculiari e diversa natura giuridica.

Per i reati commessi da minorenni l'art. **27** (Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto) **d.P.R. 22.9.1988, n. 448**, prevede una **causa di non punibilità** avente natura **sostanziale** (Cc 6.6.1991, n. 250; Cc 9.5.2003, n. 149), mentre per i reati di competenza del Giudice di pace, l'art. **34** (Esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto) **d.lgs. 28.8.2000, n. 274**, prevede una causa di **improcedibilità**, avente dunque natura **processuale** (*e.p.* **S.u. 22.6.2017, n. 53683/17, Perini**; Cc 18.5.2019, n. 120).

ratio

5.3. La non punibilità *ex* art. 131-*bis* c.p. è giustificata da finalità **deflattive** dell'attività giudiziaria, tanto che si parla comunemente di ***depenaliz-***

zazione in concreto, attuata espungendo dal circuito penale fatti che risultano marginali per la loro scarsa offensività.

Rispetto ad essi la **meritevolezza** di pena può essere dunque sacrificata, in quanto l'applicazione della pena entra in tensione, per la scarsa offensività del fatto, con il principio di necessaria **proporzionalità** della reazione sanzionatoria con il disvalore del fatto, oltre che con il principio di **sussidiarietà** del diritto penale, in quanto *extrema ratio*. In questa prospettiva le esigenze deflattive ed i principi di proporzionalità e di sussidiarietà si intrecciano funzionalmente in un unico istituto.

> Secondo **S.u. 25.2.2016, n. 13681/16, Tushaj**: "[l'art. 131-*bis*] persegue finalità connesse ai principi di proporzione ed *extrema ratio*, con effetti anche in tema di deflazione. Lo scopo primario è quello di espungere dal circuito penale fatti marginali, che **non mostrano bisogno di pena** e, dunque, neppure la necessità di impegnare i complessi meccanismi del processo. **Proporzione e deflazione** s'intrecciano coerentemente" (analog., *e.p.*, Cc 16.5.2019, n. 120; **S.u. 27.1.2022, n. 18891/22, Ubaldi**, Rv. 271587).

Va però evidenziato che la portata generale dell'istituto risulta molto limitata dalla previsione di numerose **preclusioni** alla sua applicazione, basate anche sulla tipologia dei reati. (*infra*, 5.5)

natura giuridica

5.4. L'art. 131-*bis* c.p. prevede una **causa di non punibilità** avente natura **sostanziale** (*e.p.* **S.u. 25.2.2016, n. 13681/16, Tushaj**; Cc 16.5.2019, n. 120), la quale incide dunque sulla mera **punibilità** del fatto di reato, che **viene meno** a seguito di un provvedimento del giudice: il carattere marginale dell'offesa non giustifica una risposta di carattere sanzionatorio penale, fermo restando che il fatto resta **tipico**, **antigiuridico** e **colpevole**, nonché **offensivo** del bene giuridico tutelato.

> Che l'istituto attenga alla **mera punibilità** è confermato, oltre che dalla collocazione sistematica della norma nel Titolo V, del Libro I, riguardante la ***pena***, anche dagli **effetti extrapenali** del provvedimento che applica l'art. 131-*bis* c.p. e dalla sua iscrizione nel **casellario giudiziario** (*infra,* 5.7).
>
> Evidente è dunque la differenza rispetto all'**inoffensività**: l'art. 131-*bis* c.p. presuppone un reato perfetto in tutti i suoi elementi, compresa l'offensività, benché di consistenza minima; per contro l'inoffensività implica la totale mancanza dell'offesa e comporta l'insussistenza del reato.

> La natura **sostanziale** dell'istituto lo rende applicabile ai reati commessi anteriormente alla sua introduzione, secondo la disciplina prevista dall'art. 2 c.p. (**S.u. 25.2.2016, Tushaj**, Rv. 266593): l'introduzione dell'art. 131-*bis* **non** ha tuttavia determinato un fenomeno di ***abolitio criminis***, ma una modifica della disciplina ai sensi dell'art. **2, co. 4** c.p., onde la sua applicazione ai fatti pregressi incontra il limite del giudicato (Cass. I, 15.9.2016, n. 46567/16, Torrisi, Rv. 268069; Cass. VII, ord. 26.2.2016, n. 11833/16, Rondello, Rv. 266169; Cass. III, 28.4.2016, n. 6870/17, Fontana, Rv. 269160).

La **causa di non punibilità** prevista dall'art. 131-*bis* c.p. presenta tuttavia, rispetto agli altri istituti incidenti sulla punibilità, delle caratteristiche peculiari.

In quanto comportante il venir meno della punibilità che è già sorta al momento del fatto, la non punibilità *ex* art. 131-*bis* c.p. si differenzia dalle **cause di non punibilità in senso stretto**, che invece impediscono il sorgere della punibilità. Sotto questo profilo essa opera come le **cause sopravvenute di non punibilità**, dalle quali tuttavia si differenzia, perché, diversamente da esse, non è basata su un comportamento del reo successivo al reato che ripristina l'integrità del bene giuridico, ma su una valutazione discrezionale del giudice, riguardante prevalentemente le caratteristiche del fatto, anche se il d.lgs. n. 150/22 ha inserito tra i criteri di valutazione la **condotta del reo susseguente** al reato (modifica applicabile retroattivamente: *e.p*. Cass. I, 13.7.2023, n. 46924/23, Sassano, Rv. 285408).

In ordine a tale modifica normativa si può osservare che, se il fatto di reato in sé non è di particolare tenuità, un comportamento successivo lo può rendere tale solo se si estende la valutazione della tenuità a vicende successive, che tuttavia appaiono estranee al reato in quanto tale: ciò finisce, nella sostanza, per attribuire carattere di causa di non punibilità anche a comportamenti di ravvedimento *post delictum*.

Sulla **condotta susseguente** al reato, rilevante agli effetti dell'applicazione dell'art. 131-*bis* c.p., la G ha tra l'altro evidenziato che: - essa costituisce elemento suscettibile di valutazione negativa ai fini della applicabilità dell'art. 131-*bis* c.p., nel caso in cui determini un aggravamento dell'offesa, non rilevando invece comportamenti successivi solo perché espressivi di capacità a delinquere (*e.p.* Cass. VI, 3.10.2023, n. 43941/23, Hamdi, Rv. 285360); - essa non potrà, di per sé sola, rendere di particolare tenuità un'offesa che tale non era al momento del fatto, potendo essere valorizzata solo nell'ambito del giudizio complessivo sull'entità dell'offesa recata, da effettuarsi alla stregua dei parametri di cui all'art. 133, co. 1 c.p. (Cass. III, 4.4.2023, n. 18029/23, Hu, Rv. 284497).

elementi costitutivi

5.5. I presupposti della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di seguito sintetizzati, hanno natura oggettiva e soggettiva.

(**a**) **Pena edittale**. La norma è applicabile solo ai reati per i quali è prevista una pena detentiva **non superiore nel minimo a due anni**, ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena (art. 131-*bis*, co. 1 c.p.).

Ai fini della determinazione della pena detentiva non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una **pena di specie diversa** da quella ordinaria del reato e di quelle **ad effetto speciale**; in questo caso non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all'art. 69 c.p. (art. 131-*bis*, co. 5 c.p.).

Il testo anteriore alla modifica introdotta dal d.lgs. 10.10.2022, n. 150, prevedeva il limite della pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ma la disposizione era stata dichiarata incostituzionale da **Cc 21.7.2020, n. 156**, nella parte in cui non consentiva l'applicazione dell'art. 131-*bis* c.p. ai reati per i quali non era previsto un minimo edittale di pena detentiva.

L'art. 131-*bis* c.p. è applicabile, sia ai reati consumati, che ai **delitti tentati** (Cass. V, 9.1.2019, n. 17348/19, Giuliani, Rv. 276629).

La previsione della particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza **attenuante** non preclude l'applicazione dell'istituto (art. 131-*bis*, co. 6 c.p.).

(**b**) **Offesa di particolare tenuità**. Come già evidenziato, l'offesa deve essere di **particolare tenuità**, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'art. 133, co. 1 c.p., anche in considerazione, come detto, della condotta susseguente al reato (art. 131-*bis*, co. 1 c.p.).

Il termine ***offesa*** va inteso in senso tecnico: esso indica la messa in pericolo o la lesione dell'**interesse tutelato** e non già il danno cagionato dal reato.

Il suo accertamento implica una valutazione del fatto nella sua **globalità**: "il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, co. 1 c.p., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo" (**S.u. 25.2.2016, n. 13681/16**, **Tushaj**, Rv. 266590).

> In tema di reati societari l'art. **2621-*ter* c.c.** prevede che ai fini dell'applicazione dell'art. 131-*bis* c.p. *il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621* [False comunicazioni sociali] *e 2621-bis* [Fatti di lieve entità], disposizioni riguardanti il reato di false comunicazioni sociali.

> In tema di **reati tributari**, l'art. 89, co. 5 **d.lgs. 5.11.2024, n. 173** (già art. 13, co. 3-*ter* d.lgs. 10.3.200, n. 74, come modificato dal d.lgs 14.6.2024, n. 87) prevede che: "*Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo **131-bis** del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, uno o più dei seguenti indici: a) l'entità dello scostamento dell'imposta evasa rispetto al valore soglia stabilito ai fini della punibilità; b) salvo quanto previsto al comma 1, l'avvenuto adempimento integrale dell'obbligo di pagamento secondo il piano di rateizzazione concordato con l'amministrazione finanziaria; c) l'entità del debito tributario residuo, quando sia in fase di estinzione mediante rateizzazione; d) la situazione di crisi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14*".

I co. 2 e 3 dell'art. 131-*bis* c.p. (oggetto di reiterate modifiche) prevedono tuttavia numerose ipotesi rispetto alle quali l'offesa **non** può essere ritenuta di **particolare tenuità**.

> Il co. 2 dispone: *L'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono*

derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona.

Il co. 3 dispone: *L'offesa non può altresì essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede: 1) per delitti, puniti con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione, commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive; 2) per i delitti previsti dagli articoli 336, 337 e 341-*bis*, quando il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni, nonché per il delitto previsto dall'articolo 343; 3) per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-*bis*, 319-*ter*, 319-*quater*, primo comma, 320, 321, 322, 322-*bis*, 391-*bis*, 423, 423-*bis*, 558-*bis*, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583, secondo comma, 583-*bis*, 593-*ter*, 600-*bis*, 600-*ter*, primo comma, 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*undecies*, 612-*bis*, 612-*ter*, 613-*bis*, 628, terzo comma, 629, 644, 648-*bis*, 648-*ter*; 4) per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 19, quinto comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194, dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo, e dagli articoli 184 e 185 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 4-*bis*) per i delitti previsti dalla sezione II del capo III del titolo III della legge 22 aprile 1941, n. 633, salvo che per i delitti di cui all'articolo 171 della medesima legge*; 4-ter) *per i delitti consumati o tentati previsti dagli articoli 255-*ter*, 256, commi 1-*bis*, 3 e 3-*bis*, 256-*bis *e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.*

L'art. 131-*bis*, co. 3 c.p. è stato dichiarato **incostituzionale** nella parte in cui: - prevede che l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per il delitto tentato previsto dall'art. 629, co. 1 c.p. (Cc 31.3.2026, n. 44); - prevede che l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per il delitto previsto dall'art. 423-*bis*, co. 2, c.p. (Cc 22.1.2026, n. 5); - si riferisce agli artt. 336 e 337 (Cc 27.11.2025, n. 172);

(**c**) **Non abitualità del comportamento**. Il comportamento integrante il reato **non** deve risultare **abituale** (art. 131-*bis*, co. 1 c.p.) ed ai sensi del co. 4 il comportamento è tale nei casi in cui *l'autore sia stato dichiarato* ***delinquente abituale, professionale o per tendenza*** *ovvero abbia commesso* ***più reati della stessa indole****, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto* ***condotte plurime, abituali e reiterate***.

In ordine al requisito dell'**abitualità**, la G ha formulato una serie di precisazioni.

Più reati della stessa indole. Tale ipotesi di abitualità, che esclude l'applicabilità dell'art. 131-*bis* c.p., ricorre quando l'autore del reato per cui si procede abbia commesso, anche successivamente al reato stesso, almeno **altri due illeciti** della stessa indole: a tal fine il giudice può fare riferimento non solo alle condanne irrevocabili ed agli illeciti sottoposti alla sua cognizione – nel caso in cui il procedimento riguardi distinti reati della stessa indole, anche

se tenui – ma anche ai reati in precedenza ritenuti non punibili *ex* art. 131-*bis* c.p. (**S.u. 25.2.2016, Tushaj**, Rv. 266591; conf. Cass. VI, 9.1.2020, n. 6551/20, Kostandin, Rv. 278347). I reati della stessa indole sono ostativi all'applicazione dell'art. 131-*bis* c.p. anche se commessi molto tempo prima rispetto a quelli oggetto di giudizio (Cass. V, 4.2.2026, n. 7371/26, F., Rv. 289510).

Reati a *condotte plurime, abituali* e *reiterate*. Rientrano in tale previsione normativa di abitualità, escludente l'applicabilità dell'art. 131-*bis* c.p.: - i reati **necessariamente abituali** ed i reati **eventualmente abituali** che in concreto assumano tale forma; - i reati a **condotta frazionata** o consumazione prolungata in cui sono tipizzate condotte "progressive" realizzate nel caso concreto (p.e. promessa e dazione nelle ipotesi di corruzione) ed i reati nei quali ogni singolo comportamento contribuisce ad accentuare la lesione arrecata al bene giuridico protetto dalla norma, senza integrare un mero *post factum* penalmente irrilevante; - i reati a **condotta eventualmente plurima** per la cui realizzazione è sufficiente il compimento di uno solo dei fatti contemplati dalla legge, mentre la pluralità di essi non fa venir meno il carattere unitario del reato (es. bancarotta fraudolenta patrimoniale realizzata con più condotte distrattive); - i reati tipizzati in fattispecie **alternativamente previste** rispetto ai quali la pluralità di condotte realizzate contestualmente non comporta una pluralità di reati (p.e. art. 73 t.u.stup.) (**S.u. 25.2.2016, Tushaj**; **S.u. 27.1.2022, n. 18891/22, Ubaldi**; conf. Cass. IV, 10.12.2025, n. 454/26, Agostino, Rv. 289098, con riferimento al reato di furto avente, nel caso concreto, natura di reato a consumazione prolungata).

Per contro **non rientrano** nell'ipotesi dell'abitualità in esame: - i reati commessi con atti reiterati, ma integranti un'**unica condotta** (p.e. lesioni personali realizzate nel corso di un'aggressione caratterizzata da più colpi contestualmente sferrati ai danni della stessa vittima) (**S.u. 27.1.2022, Ubaldi**); - i reati **permanenti**, in quanto caratterizzati dalla persistenza, ma non dalla reiterazione della condotta (*e.p.* Cass. III, 8.10.2015, n. 47039/15, Derossi, Rv. 265448; sulla necessità che la permanenza sia cessata: XVI, 7.14).

Ai fini della valutazione del presupposto ostativo del comportamento abituale la G ha inoltre precisato che **non rilevano**: - i reati estinti ai sensi dell'art. 445, co. 2 (patteggiamento) o dell'art. 460, co. 5 (decreto penale di condanna) c.p.p. (Cass. V, 5.5.2022, n. 24089/22, Cupo, Rv. 283222; Cass. IV, 17.3.2021, n. 11732/21, Moiola, Rv. 280705); - i reati estinti per esito positivo della messa alla prova (Cass. II, 30.11.2021, n. 46064/21, Ndiaye, Rv. 282270); - i reati della stessa indole dichiarati prescritti nell'ambito dello stesso procedimento (Cass. III, 12.7.2022, n. 32857/22, Musone, Rv. 283486), poiché in tutti questi casi l'estinzione del reato elide ogni effetto penale della sentenza.

Concorso formale. La pluralità di reati integrante un concorso formale (art. 81, co. 1 c.p.) non è ostativa all'applicazione dell'art. 131-*bis* c.p., non ricorrendo un caso di pluralità di condotte (*e.p.* **S.u. 27.1.2022, Ubaldi**; Cass. III, 8.10.2015, Derossi, Rv. 265449).

Continuazione. Dopo l'introduzione dell'art. 131-*bis* c.p. era sorto un **contrasto** in G in ordine all'applicabilità della norma a più reati legati dal vincolo della continuazione: - un orientamento lo **escludeva**, considerando che il reato continuato configura un'ipotesi di "comportamento abituale", ostativo al rico-

noscimento del beneficio (*e.p.* Cass. IV, 25.9.2018, n. 44896/18, Abramo, Rv. 274270): - un diverso orientamento riteneva **applicabile** l'art. 131-*bis* c.p. nel caso di reati unificati sotto il vincolo della continuazione se commessi nelle **medesime circostanze** di tempo e di luogo, nonché nei confronti della **medesima persona**, elementi questi indicativi di un'unitaria e circoscritta deliberazione criminosa, incompatibile con l'abitualità ostativa prevista dall'art. 131-*bis* c.p. (*e.p.* Cass. IV, 13.11.2019, n. 10111/20, De Angelis, Rv. 278642).

Componendo il contrasto, **S.u. 27.1.2022, Ubaldi**, Rv. 283064, ha affermato i seguenti principi: - "la pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione **non è di per sé ostativa** alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-*bis* c.p., salve le ipotesi in cui il giudice la ritenga idonea, in concreto, ad integrare una o più delle condizioni tassativamente previste dalla suddetta disposizione per escludere la particolare tenuità dell'offesa o per qualificare il comportamento come abituale"; - "in presenza di più reati unificati nel vincolo della continuazione, la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto può essere riconosciuta dal giudice all'esito di una **valutazione complessiva** della fattispecie concreta, che, salve le condizioni ostative previste dall'art. 131-*bis* c.p., tenga conto di una serie di **indicatori** rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti in continuazione, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall'entità delle disposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive delle condotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano, dall'intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti".

Secondo le S.u., nel caso in cui risulta impossibile applicare l'art. 131-*bis* c.p. a tutti i reati commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso (perché soltanto alcuni sono connotati da una offesa particolarmente tenue o perché soltanto alcuni rientrano nei limiti edittali fissati dall'art. 131-*bis*, co. 1 c.p.), nulla vieta "di **sciogliere la continuazione** tra la pluralità delle condotte illecite [...], riconoscendo la causa di non punibilità [...] anche in relazione ad uno solo dei fatti riuniti sotto la disciplina della continuazione".

Concorso di persone. La particolare tenuità del fatto può essere ravvisata anche solo nei confronti di alcuni dei **concorrenti nel reato**: così in tema di corruzione per l'esercizio della funzione, la causa di non punibilità può legittimamente ritenersi sussistente nei confronti dei privati corruttori e non anche dei corrotti, quando solo per i privati sia stata esclusa l'abitualità della condotta (Cass. VI, 6.9.2021, n. 37645/21, De Filippi, Rv. 282113).

tipologie di reati

5.6. Quanto alle **tipologie dei reati** ai quali l'art. 131-*bis* c.p. è applicabile, **S.u. 25.2.2016, n. 13681/16**, **Tushaj**, Rv. 266589, ha affermato il principio secondo il quale (al di fuori delle preclusioni espressamente previste dalla norma con riferimento a taluni reati o categorie di reati e fatti salvi gli altri presupposti tipizzati dalla fattispecie) la norma è astrattamente applicabile **a tutti i reati**, perché "non esiste un'offesa tenue o grave in chiave archetipica" ed "è la concreta manifestazione del reato che ne segna il disvalore", sicché "anche l'omicidio, può essere tenue, come quando la condotta illecita conduce ad abbreviare la vita solo di poco".

L'art. 131-*bis* c.p. è dunque applicabile anche ai reati **senza offesa**, di **mera disobbedienza** e di **pericolo presunto**, ai reati contrassegnati da una **mera omissione** o da un **rifiuto** (p.e. rifiuto di sottoporsi ai test alcolimetrici), nonché ai reati che prevedono **soglie di punibilità** (p.e. il reato di guida in stato di ebbrezza di cui all'art. 186, co. 2, lett. b c.d.s., oggetto della sentenza delle S.u.).

S.u. Tushaj valorizza in particolare la distinzione tra valutazione della tipicità e valutazione del disvalore del fatto: "La nuova normativa **non** si interessa della condotta **tipica**, bensì ha riguardo alle forme di estrinsecazione del comportamento, al fine di valutarne complessivamente la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e conseguentemente il bisogno di pena.

Insomma, si è qui entro la distinzione tra **fatto legale, tipico**, e **fatto storico**, situazione reale ed irripetibile costituita da tutti gli elementi di fatto concretamente realizzati dall'agente, secondo l'insegnamento espresso nella pagina fondativa del fatto nella teoria generale del reato. Ed è chiaro che la novella intende per l'appunto riferirsi alla connotazione storica della condotta, essendo in questione **non la conformità al tipo**, bensì l'entità del suo **complessivo disvalore**.

Allora, essendo in considerazione la caratterizzazione del fatto storico nella sua interezza, non si dà tipologia di reato per la quale non sia possibile la considerazione della modalità della condotta, ed in cui sia quindi inibita ontologicamente l'applicazione del nuovo istituto".

Negli stessi termini **S.u. 25.2.2016, n. 13682/16, Coccimiglio**, Rv. 266595, cha ha affermato l'applicabilità dell'art. 131-*bis* c.p. al reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento alcolimetrico previsto dall'art. 186, co. 7 c.d.s.

La G si è adeguata ai principi affermati dalle S.u., p.e. in tema di **reati tributari** che prevedono **soglie di punibilità**, escludendo la punibilità quando l'entità dell'evasione sia di un "ammontare vicinissimo alla soglia di punibilità" o sia "di poco superiore alla soglia" (*e.p.* Cass. III, 20.2.2020, n. 16599/20, La Torre, Rv. 278946; Cass. III, 13.11.2018, n. 12906/19, Canella, Rv. 276546).

effetti

5.7. L'applicazione dell'art. 131-*bis* c.p. può determinare, a seconda della fase processuale, l'**archiviazione** nella fase delle indagini preliminari (fatto salvo il diritto della p.o. ad interloquire, ma senza diritto di veto: art. 411, co. 1-*bis* c.p.p.), la pronuncia di **sentenza** di non doversi procedere nell'udienza preliminare o nel predibattimento (con diritto della p.o. ad interloquire: art. 469, co. 1-*bis* c.p.p.) o di proscioglimento nel giudizio abbreviato o nel dibattimento.

L'art. **651-*bis* c.p.p.**, alle condizioni ivi previste, attribuisce alla **sentenza irrevocabile** di proscioglimento per particolare tenuità del fatto, ***efficacia di giudicato*** *quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le* ***restituzioni*** *e il* ***risarcimento del danno***.

Cc 12.7.2022, n. 173, ha dichiarato l'**illegittimità** costituzionale dell'art. **538 c.p.p.**, nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art.

131-*bis* c.p., **decide sulla domanda** per le **restituzioni** e il **risarcimento** del danno proposta dalla parte civile, a norma degli artt. 74 ss. c.p.p.

Il provvedimento che applica l'art. 131-*bis* c.p., compreso il decreto di archiviazione (**S.u. 30.5.2019, n. 38954/19, De Martino**, Rv. 276463), deve essere iscritto nel **casellario giudiziale**, ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. f) t.u.c.g., ma di esso **non** viene fatta **menzione** nel certificato del casellario giudiziale richiesto dall'interessato o dalla pubblica amministrazione (artt. 24, co. 1, lett. f-*bis* e 28, co. 7, lett. c t.u.c.g.).

La sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 131-*bis* c.p., ancorché contenga un **accertamento di responsabilità**, non costituisce una condanna e pertanto **non** consente l'emissione dell'**ordine di demolizione** delle opere abusive o di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, fermo restando il potere dell'autorità amministrativa di adottare autonomamente tali provvedimenti (Cass. III, 10.5.2018, n. 48248/18, Violante, Rv. 274420).

Del pari, in caso di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto del reato di guida in stato di ebbrezza, il giudice, in ossequio al principio di legalità, **non** può disporre la sanzione amministrativa accessoria della **confisca del veicolo**, in quanto prevista dall'art. 186, co. 2, lett. c) c.d.s. nei soli casi di sentenza di condanna o di patteggiamento (Cass. IV, 4.12.2018, n. 7526/19, Gansi, Rv. 275127).

Analogamente, in tema di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici, all'esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto **non** consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della **sospensione della patente** di guida, prevista solo nel caso di condanna per il reato di cui all'art. 186, co. 7, c.d.s. (Cass. IV, 16.3.2022, n. 971/229, Di Vico, Rv. 282856).

Per contro la sentenza di assoluzione per particolare tenuità del fatto può contenere, ai sensi dell'art. 537, co. 4 c.p.p., la **dichiarazione di falsità** di un atto o di un documento, in quanto presuppone il pieno accertamento della sussistenza del fatto e della sua illiceità (Cass. III, 5.10.2022, n. 42293/22, Neve, Rv. 283703).

prescrizione e *abolitio criminis*

5.8. Poiché l'applicazione dell'art. 131-*bis* c.p. lascia inalterato l'illecito penale nella sua materialità storica e giuridica, su di essa prevale, in quanto più favorevole, sia la declaratoria di estinzione del reato per **prescrizione** (*e.p.* Cass. VI, 19.1.2026, n. 3927/26, Rizzo, Rv. 289203), sia l'assoluzione per ***abolitio criminis*** (Cass. VII, 3.7.2017, n. 41330/17, Sapienza, Rv. 271016).

Giudice di pace e processo minorile

5.9. L'art. 131-*bis* c.p. **non** è applicabile ai reati di competenza del **Giudice di pace**, poiché prevale il complessivo sistema sostanziale e processuale introdotto dal d.lgs. 28.8.2000, n. 274, nel cui ambito la tenuità del fatto, quale causa di improcedibilità (art. 34), svolge anche una funzione conciliativa (**S.u. 22.6.2017, n. 53683/17**, **Perini**, Rv. 271587; Cc 16.5.2019, n. 120).

Secondo la Gc l'art. 131-*bis* c.p. non è applicabile nemmeno nel **processo minorile,** che è regolato da una normativa (d.P.R. 22.9.1988, n. 448) avente carattere di "legge penale speciale", che, disciplinando in modo au-

tonomo la stessa materia con l'istituto dell'irrilevanza del fatto (art. 27), preclude a priori qualunque possibile confronto fra singole disposizioni, ai sensi dell'art. 15 c.p. (*e.p.* Cass. VI, 6.2.2020, n. 14791/20, C., Rv. 278850; Cass. II, 11.9.2019, n. 49494/19, J., Rv. 277715; Cc ord. 30.12.2025, n. 219).